



COMUNE DI MARCON
VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.....⁶⁵.....del^{21/11}... /2018 in
vigore dal^{01/01/2019}.....

(Pubblicazione sul sito www.finanze.it il.....^{04/02/2019}.....)

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

Art. 3 - Soggetto passivo

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Obblighi di comunicazione

Art. 7 - Versamenti

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 - Sanzioni e interessi

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Tavolo tecnico

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A:

TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01° GENNAIO 2019

Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Il presente Regolamento disciplina l'approvazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel territorio del Comune di Marcon.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di strutture ricettive (*così come definite dalla Legge Regionale Veneto n. 11 del 14/06/2013 " Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto" e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto*), situate nel Comune di Marcon.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con la Città Metropolitana e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

3. L'imposta di soggiorno si applica dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Municipale con propria deliberazione può modificare tale periodo.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Marcon.

2. Sono assimilati ai residenti e pertanto esclusi dall'imposta i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive di cui all'art. 2.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

A) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Marcon;

B) i minori entro il dodicesimo anno di età;

C) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e un loro accompagnatore;

D) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

E) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

F) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte ad attività strettamente istituzionali, se patrociniate dal Comune con finalità sociali e sportive del Comune di Marcon;

G) i malati che effettuano terapie e chi assiste i degenti ricoverati in strutture sanitarie presenti nel distretto di competenza, in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne e di due accompagnatori se il paziente è minorenni (esenzione subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero);

2. L'esenzione di cui ai punti C), D), E) e F) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i.;

Tabella riassuntiva certificazioni

Let.	Categoria di esenzione	Certificazione richiesta per esenzione
C)	le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e un loro accompagnatore;	<i>Autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i..</i>
D)	gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;	
E)	gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;	
F)	coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte ad attività strettamente istituzionali, se patrocinate dal Comune con finalità sociali e sportive del Comune di Marcon;	
G)	i malati che effettuano terapie e chi assiste i degenti ricoverati in strutture sanitarie presenti nel distretto di competenza, in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne e di due accompagnatori se il paziente è minorenni;	esenzione subordinata a alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime.

2. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.

3. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 f) del D. Lgs. n. 267/2000 sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui ai commi precedenti e nel rispetto dei termini prescritti per l'approvazione del Bilancio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata per persona e per ogni pernottamento consecutivo;

4. Con riferimento all'anno d'imposta 2019, anno di prima istituzione/applicazione dell'Imposta di Soggiorno, le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure esposte nell' Allegato A del presente regolamento.

Art. 6 - Obblighi di Dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Marcon sono tenuti ad informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e

modalità per assolverlo, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Marcon entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.

3. La dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

5. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile c.d. "di fatto" (Delibera n.19/9.01. 2013 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Veneto), deve trasmettere al Comune in formato cartaceo (o altra procedura che verrà attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale), entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente (secondo le modalità previste dalle norme vigenti), redatto su modello approvato con DPR 194/1996.

Art. 7 - Versamenti

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Marcon.

2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il tributo dovuto, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, al Servizio Tributi. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua al Comune di Marcon il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	gennaio/febbraio/marzo	16 aprile
2°	aprile/maggio/giugno	16 luglio
3°	luglio/agosto/settembre	16 ottobre
4°	ottobre/novembre/dicembre	16 gennaio

4. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Marcon: Banca d'appoggio – Banca della Marca - Credito Cooperativo di Orsago - Servizio di Tesoreria CODICE IBAN: IT60E0359901800000000137593 Intestato a: COMUNE DI MARCON
- altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate dall'Amministrazione comunale, anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei

soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

A) *invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;*

B) *inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;*

C) *individuare forme di collaborazione con le Associazioni di Categoria operanti sul territorio, gli Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.*

3. Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

Art. 9 - Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e

n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la **sanzione amministrativa pari al 30%** dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, e per l'omesso, parziale o tardivo riversamento alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500**, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro**, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il **tasso legale vigente**. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte

del soggetto gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Marcon almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00 (cinque).

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 – Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di Categoria del comparto ricettivo.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunisce almeno una volta all'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
4. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 6 (Obblighi di Dichiarazione) e 7 (Versamenti) del presente Regolamento.
5. Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza negli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
6. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera della Giunta Comunale.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare i D. Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n.296.

Art. 15 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI MARCON
ALLEGATO A

TARIFFE dell' IMPOSTA di SOGGIORNO DAL 2019

Applicate a decorrere dal 01° GENNAIO 2019 (art. 2 Regolamento)

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento
Alberghi o Hotel - Residenze turistiche alberghiere - Villaggio albergo - Albergo diffuso	
Quattro stelle e superiori	€ 2,00
Tre stelle e tre stelle superiori	€ 1,50
Due stelle	€ 1,40
Una stella	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	Imposta per persona per ogni pernottamento
ALLOGGI TURISTICI <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive Camere/Rooms/Zimmer /Chambres, Locande, Residenze rurali/Country house) :</i>	€ 1,00
Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country house, Foresterie per turisti	
CASE PER VACANZE <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù/Youth hostel/Hostel, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Case per vacanze sociali) :</i>	€ 1,00
Case per ferie Centri vacanze per ragazzi Ostelli per la gioventù Case religiose di ospitalità Centri soggiorno studi Foresterie per turisti	
UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO <i>(denominazioni aggiuntive/sostitutive: Residence, Appartamenti vacanze) :</i>	€ 1,00
Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate	

BED & BREAKFAST <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: B & B) :</i> Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast	€ 1,00
---	---------------

STRUTTURE RICETTIVE ALL' APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento
- <i>Campeggi</i> - <i>Villaggi turistici</i>	€ 1,00

LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 Bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e L.R. n. 45/30.12.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento
Locazioni Turistiche <i>(Strutture ricettive <u>senza alcun servizio</u> agli ospiti. Soltanto:</i> - <i>fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;</i> - <i>manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;</i> - <i>pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite).</i>	€ 0,80

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE L.R. Veneto n.28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta per persona per ogni pernottamento
Attività agrituristiche	€ 1,00

LOCAZIONI BREVI Art. 4 del Decreto Legge n. 50/2017	Imposta per persona per ogni pernottamento
- <i>Contratti stipulati per fabbricati ad uso abitativo con durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura biancheria e di pulizia dei locali.</i>	€ 1,00